



COMUNE DI PAVIA

AI PG 6449/12
Prot. Int. n° 25/12/segr.

Pavia, 16 marzo 2012

COMMISSIONE CONSILIARE IV - SERVIZI SOCIALI
(Bisogni Sociali - Inclusione e Integrazione - Politiche della Casa - Immigrazione).

SEDUTA DEL 7 MARZO 2012.

Il giorno 7 marzo 2012, alle ore 17.00, in seduta di prima convocazione e, alle ore 18.00, in seduta di seconda convocazione, si è riunita presso la Sala Gruppi 1 del Comune di Pavia, la Commissione Consiliare IV per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. DISCUSSIONE IN MERITO AL GIOCO D'AZZARDO.

2. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti in seduta di prima convocazione:

- Nessuno

Sono presenti in seduta di seconda convocazione:

- Gimigliano 7 **(sostituisce Conti)**
- Guerini 7 **(sostituisce Rossella)**
- Bazzani 5
- Demaria 2
- Adenti 2
- Maggi 5 **(sostituisce Albergati)**
- Brendolise 5
- Rognoni 4
- Vigna 1

Sono assenti:

- Martini 1

Sono presenti inoltre:

- Assanelli Sandro Assessore ai Servizi Sociali
- Galandra Marco Assessore alla Polizia Locale
- Faldini Rodolfo Assessore alle Politiche Giovanili e Istruzione
- Giurato Gianluca Dirigente Polizia Locale
- Costantini Giancarlo Assistente Sociale
- La Carbonara Laura Settore Istruzione
- Nardulli Caterina Assistente Sociale SERT
- Costantino Elena Psicologa SERT
- Degani Fausta Psicologa ASL

Assiste la segretaria della Commissione Consiliare IV Sig. **Cinzia Repossi**.

Il **Presidente**, verificata la validità della seduta per la presenza del numero legale, alle ore 18.15 dichiara aperta la riunione presentando i partecipanti.

L'**Assessore Assanelli** introduce l'argomento spiegando che è stata predisposta dall'ASL una locandina informativa circa la dipendenza del "gioco d'azzardo" e, la stessa, è stata distribuita presso i centri di aggregazione e presso le varie sedi istituzionali.

Il **Presidente** legge una breve relazione, che si allega al presente verbale (All. 1), relativa all'oggetto in discussione.

Il **Consigliere Vigna** ringrazia per la convocazione della commissione, sostiene che la maggior parte dell'incasso relativo al gioco d'azzardo (videopoker, bingo, slotmachine, ecc.) viene introitato dalla criminalità organizzata per cui il Comune ha dovere di individuare e mettere in atto tutte le azioni necessarie per arginare il problema anche attraverso la collaborazione di altri soggetti.

Il **Consigliere Guerini** informa che il Governo intende perseguire la linea dura per arginare quella che è definita una vera malattia, la ludopatia.

Il **Consigliere Maggi** suggerisce di adottare un regolamento, come è già stato fatto un altre città, per limitare il fenomeno della dipendenza, che è il fattore che preoccupa maggiormente; l'Amministrazione Comunale dovrebbe mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per avviare un progetto mirato e attuare una forma di collaborazione fra il Settore Servizi Sociali e il SERT.

La **Dott.ssa Costantino** fa notare come il Governo sia in contraddizione, infatti, da un lato incentiva il gioco e dall'altro lo definisce "malattia". Il fenomeno è molto preoccupante e sta coinvolgendo in modo vertiginoso i soggetti giovani.

Entra il **Consigliere Pellegrino** come uditore.

L'**Assessore Assanelli** ritiene che l'argomento sia da trattare con le stesse modalità con cui è trattata la campagna contro la dipendenza da fumo. Il fenomeno porta alla povertà e automaticamente si riversa sui Servizi Sociali. E' d'accordo sul redigere un regolamento ma è importante non incorrere in ricorsi.

L'**Assistente Sociale Costantini** spiega che in passato era un fenomeno sommerso mentre adesso c'è stata una vera esplosione, i soggetti più vulnerabili sono i giovani e gli anziani dove prevale la voglia della vincita immediata; gli strumenti a disposizione per arginare il problema non sono molti, ma senza la collaborazione dei diretti interessati diventa difficile intervenire.

Il **Consigliere Demaria** spiega come vengono avviate le sale gioco ed il funzionamento dei video giochi. L'autorità preposta al rilascio delle necessarie autorizzazioni per le nuove aperture è la Questura, il Comune non ha competenza in merito, è interesse del Monopolio divulgare il più possibile il gioco. Le macchine da gioco dovrebbero essere tutte collegate in rete in modo che il Monopolio abbia l'esatto controllo delle entrate, laddove le macchine da gioco non sono collegate alla rete si perde il controllo degli introiti.

La **Dott.ssa Costantino** asserisce che più elevata è la diffusione e più aumenta l'entrata economica.

La **Dott.ssa Nardulli** rende noti i dati di famiglie completamente distrutte dal fenomeno, e vista la condivisione di tutti i presenti, ritiene necessario che le istituzioni preposte collaborino per cercare delle strategie di tutela sia per i minori sia per gli anziani.

La **Dott.ssa Degani** ritiene che per avviare un intervento di prevenzione è importante valutare quali sono i fattori di rischio (solitudine, povertà.....), per arrivare a costruire valido un progetto di intervento è necessaria la sinergia tra le istituzioni.

Il **Consigliere Brendolise** sostiene che bisognerebbe agire sulla prevenzione sia attraverso l'adozione di un regolamento sia attraverso la collaborazione degli Enti coinvolti. Il Comune potrebbe intervenire attraverso i provvedimenti autorizzativi di sua competenza ovvero sulla limitazione degli orari di apertura, le caratteristiche dei locali, la distanza minima dalle scuole, luoghi di culto, ecc..

La **Dott.ssa Nardulli** condivide il pensiero del **Consigliere Brendolise**.

L'**Assessore Faldini** informa che dal prossimo giugno sarà attivo il "Tavolo permanente prevenzione dipendenze" composto dall' ASL, la Questura, la Prefettura, la Provincia, l'Università, La Casa del Giovane, ecc., con il coinvolgimento delle scuole sarà possibile avviare un processo di prevenzione. E' ipotizzabile l'apertura presso il Comune di uno sportello come punto di informazione e di ascolto.

Esce il **Consigliere Adenti**.

L'**Assessore Assanelli** chiede al **Dott. Giurato** se è possibile emanare ordinanze che consentano di limitare le fasce di orario d'apertura delle sale, normino le distanze, non autorizzino l'apertura nelle vicinanze di luoghi sensibili.

Il **Dott. Giurato** risponde che la normativa vigente non aiuta, allo scopo ha predisposto un riepilogo della stessa che si allega al presente verbale (All.2), ed il Decreto che disciplina il numero di apparecchi che si possono installare in base alle caratteristiche del locale (All.3). I regolamenti finora predisposti sono stati bocciati dal Consiglio di Stato, è possibile imporre delle limitazioni solo se emergono problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Il **Consigliere Brendolise** suggerisce di attuare un regolamento basato sulle competenze comunali, ovvero stabilire le fasce orarie dell'apertura, le caratteristiche dei locali. Invita a prendere spunto da regolamenti di altre città che non sono stati respinti dal Consiglio di Stato.

Il **Consigliere Vigna** ritiene che il Comune debba mettere in atto tutte le misure possibili per contenere il problema.

Esce il **Consigliere Brendolise**.

L'**Assessore Assanelli** sostiene che lo Stato dovrebbe capire che il fenomeno del gioco porta ad un notevole danno sociale.

La **Dott.ssa Degani** spiega ogni dipendenza genera una patologia psichiatrica.

Il **Consigliere Gimigliano** propone di creare un tavolo tecnico per cercare di individuare le soluzioni più idonee ad arginare il fenomeno.

L'**Assessore Assanelli** chiede di trasmettere al dott. Giurato i testi dei regolamenti in vigore.

Il **Consigliere Demaria** suggerisce di coinvolgere il Segretario Generale.

Il **Consigliere Maggi** comunica che chiederà al presidente del Consiglio Comunale di dare avvio ad una procedura atta a redigere il regolamento necessario per limitare e risolvere il problema.


L'**Assessore Assanelli** informa che prossimamente sarà convocata una Commissione sul problema degli sfratti e della povertà.

Alle ore **19.45** il **Presidente** dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria della Commissione IV
Cinzia Repossi



Il Presidente della Commissione IV
Fausto Bazzani



Pavia 5-3-12

Promemoria commissione comunale sul gioco d' azzardo

Ammetto la mia scarsa conoscenza del mondo dei giochi d' azzardo, come peraltro penso, poco ne sappiano la maggior parte dei presenti; salvo chi ha notizie piu' complete per obblighi professionali.

Rendo pertanto palesi le mie tante lacune, facendo un breve elenco di cio' che so' , pregando i presenti di correggere e sicuramente integrare queste mie poche righe .

Dopo un periodo abbastanza lungo in cui il gioco d'azzardo era essenzialmente legato al Lotto, l' Enalotto e il Totocalcio, negli anni 1997-98 (governo Prodi), il ministro Veltroni, aggiunse ai sopra menzionati giochi , il Gratta e Vinci e il Superenalotto, quest' ultimo, prima bisettimanale poi trisettimanale.

Si aggiunsero successivamente le slot-machine e le sale da gioco o sale Bingo . Attualmente nelle tante ricevitorie si puo' partecipare a giochi o lotterie , alla cui estrazione, come dice la pubblicita', basta il tempo di sorseggiare un caffe'.

Malgrado i continui inviti ufficiali dello stato a giocare con moderazione, tutti i quotidiani sono infarciti di pubblicita' sui vari giochi . La settimana scorsa addirittura tre pagine in successione su molti giornali, pubblicizzavano nuove formule di gioco (win for life) .

I giochi di azzardo legali, hanno permesso all'erario di incassare nel 2010 nove miliardi di Euro , e si valuta che ne faranno incassare il 25- 30% in piu' ogni anno. Cifra cui questo stato sprecone difficilmente rinuncera'. Il ministro Cancellieri giorni fa' ha detto apertamente che il gioco e le scommesse sono un

comodo mezzo per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata . I concessionari di stato dei giochi d' azzardo hanno spesso sedi in paradisi fiscali (off - shore). Una delle societa' l'Atlantis ora credo Word, ha come proprietario un certo Corallo cui si accredita l' amicizia del boss Nitto Santa Paola.

Forse sono solo malignita' giornalistiche, comunque per precauzione ora lo stato a tutti i concessionari, chiede il certificato antimafia sino ai parenti di terzo grado.

La commissione comunale riunitasi questa sera , gia' in cantiere da tempo e sollecitata la scorsa settimana dal Cons Vigna, ha lo scopo di analizzare meglio lo strano caso della nostra citta' che si trova ai vertici del gioco d' azzardo in Italia, con la ragguardevole cifra pro capite di circa 1700 Euro/anno.

Le domande da porsi sono a mio parere :

Perchè questo avviene ? E' una città povera Pavia,
se si permette tutto questo sperpero di denaro privato?
Sono sufficientemente protetti i nostri giovani? Cosa fa'
o intende fare l' amministrazione comunale al riguardo ?
Abbiamo informazioni sull' usura legata al gioco d'
azzardo? Quante famiglie sono distrutte dal gioco
compulsivo ?

Ricordo pero' che molte piccole attività
commerciali come : bar e tabaccherie fanno quadrare
spesso i bilanci grazie a questi giochi .

La commissione e' in attesa del contributo di tutti
per affrontare al meglio questo problema .

Grazie a tutti , buon lavoro

Bazzani Fausto Cons. Com. Lega Nord

Gli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (art.110, comma 6)

Il comma 6 del t.u.l.p.s., vigente dal 1° gennaio 2006, individua due tipologie di apparecchi per il gioco lecito, aventi entrambe come caratteristica principale la vincita di somme denaro.

La scelta del legislatore, di introdurre tra gli apparecchi per il gioco lecito anche quelli che possono erogare ai giocatori vincite sotto forma di modiche somme di denaro, è stata dettata dalla speranza di scoraggiare l'uso di apparecchi manomessi. Il legislatore della finanziaria 2006 non solo conferma questa scelta ma rende più remunerativo l'uso e l'installazione di questi apparecchi.

Gli apparecchi previsti dalla lettera a) del comma 6

Gli apparecchi, individuati nel novellato comma 6 lettera a), sono quelli già introdotti nel testo dell'art. 110 dalla legge finanziaria 2003, ma con caratteristiche diverse, che possono essere così sintetizzate:

- sono obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n.640/1972;
- gli elementi di abilità o trattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio;
- possono essere attivati con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il costo della partita non deve superare 1 euro;
- la durata minima di ciascuna partita è di quattro secondi;
- le vincite sono costituite da somme di denaro non superiori a 100 euro erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche;
- le vincite sono computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite e non devono risultare inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole.

Le novità introdotte in questi apparecchi dalla legge finanziaria 2006 sono evidenziate nella tabella seguente: Con Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003 sono state determinate le "Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.". Questo decreto dovrà essere modificato in quanto emanato per gli apparecchi di cui al comma 6 individuati dall'art. 110 prima della modifica della legge finanziaria 2006 e, quindi, con caratteristiche diverse.

Lo schema di decreto recante "Integrazioni e modifiche alle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del TULPS" è già stato sottoposto alla procedura di notifica 98/34 CE che avrà termine entro il 24 aprile 2006. Conclusa la verifica presso la Comunità Europea il decreto di modifica potrà essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale ed avere validità sul territorio nazionale.

In particolare il decreto direttoriale 4 dicembre 2003 prevede che questi apparecchi devono:

- essere collegati alla rete telematica di AAMS, secondo quanto disposto dall'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640/1972
- essere muniti di un codice identificativo univoco, in formato alfanumerico, rilasciato da A.A.M.S.; tale codice è visualizzato su video o display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi (10 secondi dopo la modifica);
- riportare esternamente, in modo chiaramente visibili ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni;
- essere dotati di meccanismi che non consentano la manomissione e che, in caso di manomissione, blocchino l'apparecchio e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate, rendendole evidenti;
- essere muniti di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:

a) accettano esclusivamente monete metalliche fino ad un valore massimo di due euro;

b) rendono il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di introduzione di monete superiori al costo della partita;

c) impediscono l'introduzione di ulteriori monete nel corso di una partita e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;

d) impediscono l'introduzione delle monete qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti.

- essere dotati sia di una scheda, redatta in lingua italiana, esplicativa delle caratteristiche tecniche, che di un registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la scheda di gioco e che risultano necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi.

Gli apparecchi previsti dalla lettera b) del comma 6

Il comma 6 dell'art. 110 prevede, dopo l'intervento della finanziaria 2006, alla lettera b), anche un altro tipo di apparecchi, sempre facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640/1972, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un

sistema di elaborazione della rete stessa.

Per tali apparecchi dovrà essere adottato un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, per definire, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Divieto di utilizzo ai minori di apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110

Gli apparecchi che erogano, come vincita, delle somme di denaro, non possono essere utilizzati dai minori di anni 18 (*anche se accompagnati da un familiare*).

Questo divieto è posto limitatamente all'utilizzo degli apparecchi individuati dal comma 6 dell'art.110 del t.u.l.p.s. e non si applica per le altre tipologie di apparecchi per il gioco lecito.

Naturalmente un'estensione del divieto di uso da parte di minori dei video giochi, di cui al comma 7, dell'art.110 del t.u.l.p.s., può essere inserita dal questore nella tabella dei giochi vietati, se sussistono motivi di pubblico interesse.

Gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro (art.110, comma 7)

Nel comma 7, dell'art.110 del t.u.l.p.s., che non è stato modificato dalla finanziaria 2006, sono previste altre due tipologie di apparecchi da trattenimento per il gioco lecito, indicate alle lettere a) e b).

Gli apparecchi previsti dalla lettera a) del comma 7

Nel comma 7, lettera a), sono inseriti gli apparecchi elettromeccanici, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, aventi le seguenti caratteristiche:

- privi di monitor;
- attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;
- distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita e quindi nel massimo pari a 20 euro;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole.

**Decreto Direttore Generale AAMS n. 30011 del 27/07/2011
pubblicato in G.U. il 12/08/2011 (entrata in vigore del 01/09/2011)**

TIPOLOGIE	SUPERFICIE	Art. 110, c. 6, lett. a) TULPS	Art. 110, c. 6, lett. b) TULPS	Caratteristiche di installazione degli art. 110, c. 6 TULPS e dei locali											
<ul style="list-style-type: none"> • AGENZIE per SCOMMESSE SU EVENTI SPORTIVI (DM 1.3.2006, n. 111) e SCOMMESSE A TOTALIZZATORE E A QUOTA FISSA SULLE CORSE DEI CAVALLI (D.P.R. 169/98) • NEGOZI di GIOCO di cui art. 38, cc. 2 e 4 D.L. 223/06 e art. 1.bis D.L. 149/08 • SALE PUBBLICHE DA GIOCO allestite specificatamente per il gioco lecito • SALE BINGO (di cui al DM n. 29/00) 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">fino 20 mq</td></tr> <tr><td>fino 50 mq</td></tr> <tr><td>fino 100 mq</td></tr> <tr><td>fino 300 mq</td></tr> <tr><td>oltre 300 mq</td></tr> </table>	fino 20 mq	fino 50 mq	fino 100 mq	fino 300 mq	oltre 300 mq	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">max n. 4</td></tr> <tr><td>n. 1 ogni 5 mq fino max n. 75</td></tr> </table>	max n. 4	n. 1 ogni 5 mq fino max n. 75	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">NON AMMESSI</td></tr> <tr><td>max n. 30</td></tr> <tr><td>max n. 70</td></tr> <tr><td>max n. 150</td></tr> </table>	NON AMMESSI	max n. 30	max n. 70	max n. 150	<p>Art. 110, c. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • se installati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificatamente dedicate • se in sale bingo, devono essere installati in locali separati • se in sale pubbliche da gioco, il numero degli art. 110, c. 6 non può superare il doppio degli altri apparecchi <p>L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia autonoma rispetto all'attività di gioco • dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco • l'accesso all'area SAB avvenga dallo stesso ingresso del locale gioco • l'area SAB non sia posta subito dopo l'ingresso al locale
fino 20 mq															
fino 50 mq															
fino 100 mq															
fino 300 mq															
oltre 300 mq															
max n. 4															
n. 1 ogni 5 mq fino max n. 75															
NON AMMESSI															
max n. 30															
max n. 70															
max n. 150															
<ul style="list-style-type: none"> • ESERCIZI DEDITI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI ex art. 110, c. 6 TULPS 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">fino 20 mq</td></tr> <tr><td>fino 50 mq</td></tr> <tr><td>fino 100 mq</td></tr> <tr><td>fino 300 mq</td></tr> <tr><td>oltre 300 mq</td></tr> </table>	fino 20 mq	fino 50 mq	fino 100 mq	fino 300 mq	oltre 300 mq	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">max n. 4</td></tr> <tr><td>n. 1 ogni 5 mq fino max n. 75</td></tr> </table>	max n. 4	n. 1 ogni 5 mq fino max n. 75	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;">NON AMMESSI</td></tr> <tr><td>max n. 30</td></tr> <tr><td>max n. 70</td></tr> <tr><td>max n. 150</td></tr> </table>	NON AMMESSI	max n. 30	max n. 70	max n. 150	<p>L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia autonoma rispetto all'attività di gioco • dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco • l'accesso all'area SAB avvenga dallo stesso ingresso del locale gioco • l'area SAB non sia posta subito dopo l'ingresso al locale
fino 20 mq															
fino 50 mq															
fino 100 mq															
fino 300 mq															
oltre 300 mq															
max n. 4															
n. 1 ogni 5 mq fino max n. 75															
NON AMMESSI															
max n. 30															
max n. 70															
max n. 150															
	Almeno 2 mq a postazione														

TIPOLOGIE	SUPERFICIE	Art. 110, c. 6, lett. a) TULPS	Art. 110, c. 6, lett. b) TULPS	Caratteristiche di installazione degli art. 110, c. 6 TULPS e numero minimo degli altri giochi
<ul style="list-style-type: none"> • NEGOZI di GIOCO di cui art. 38, cc. 2 e 4 D.L. 223/06 e art. 1.bis D.L. 149/08, aventi attività principale diversa dal gioco • RIVENDITE DI TABACCHI E RICEVITORIE LOTTO 	fino 10 mq fino 20 mq oltre 20 mq	max n. 2 max n. 4 n. 4 + n. 1 ogni 10 mq fino max n. 8		<ul style="list-style-type: none"> • Gli art. 110, c. 6 TULPS non devono essere contigui ad altre tipologie • Installazione di almeno n. 1 art. 110, c. 7 TULPS o apparecchio meccanico
<ul style="list-style-type: none"> • BAR ED ESERCIZIO ASSIMILABILE • RISTORANTE ED ESERCIZIO ASSIMILABILE 	fino 15 mq fino 30 mq fino 100 mq oltre 100 mq	max n. 2 max n. 4 max n. 6 max n. 8	NON AMMESSI	
<ul style="list-style-type: none"> • STABILIMENTO BALNEARE 				
<ul style="list-style-type: none"> • ALBERGO O ESERCIZIO ASSIMILABILE 		max n. 10		<ul style="list-style-type: none"> • Gli art. 110, c. 6 TULPS non devono essere installati in aree specificatamente dedicate • Installazione di almeno n. 1 art. 110, c. 7 TULPS o apparecchio meccanico
<ul style="list-style-type: none"> • EDICOLE • OGNI ALTRO ESERCIZIO COMMERCIALE O PUBBLICO E CIRCOLI PRIVATI • ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO autorizzate ex art. 86 TULPS, purché sia <ul style="list-style-type: none"> ○ delimitato il luogo di installazione degli apparecchi ○ garantita la sorvegliabilità ○ identificata la titolarità 	fino 15 mq fino 30 mq fino 100 mq oltre 100 mq	max n. 2 max n. 4 max n. 6 max n. 8		
		Almeno 2 mq a postazione		